



Repertorio n. 140.960

Raccolta n. 46.973

=====

AFFITTO RAMO D'AZIENDA
(ATTO SOGGETTO I.V.A.)

=====

I sottoscritti signori:

=

Registrato in Fano
il 13/10/2025
al n° 6287
serie 1T
€ 468,00

non in proprio, ma nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio d'amministrazione e legale rappresentante della società costituita in Italia e denominata **"COFEMA SRL DI MICHELI ROBERTO & C."** con sede in Macerata Feltria (PU) Via San Vicino Crocefisso n. 14/R iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio delle Marche al n. 00151110418, numero REA PS - 48927, con partita IVA e codice fiscale 00151110418, indirizzo PEC cofema@pec.pesaronet.com di seguito denominata "Società Concedente";

la
e legittima proprietaria del ramo d'azienda - avente ad oggetto l'attività di "servizio di onoranze funebri" corrente in Sassocorvaro Auditore (PU) Fraz. Casinina alla Via Provinciale, 80, oltre che alla Via Nuova 155 nel medesimo comune in Frazione Mercatale, inoltre l'attività detiene immobile ad uso deposito in Sassocorvaro Auditore (PU) alla Via Provincia-

le 120 Fraz. Casinina e infine un locale ad uso di attività di supporto ai servizi interni deposito in Piandimeleto (PU) in Corso Giovanni XXIII,17

- che tale ramo d'azienda è condotto in forza delle seguenti autorizzazioni:

a) Autorizzazione all'esercizio di attività funebre e cimiteriali n.1 (L.R. Marche n.3/2005 - art.7; Regolamento Reg. n.3 /2009 - art.14 e 15) rilasciata dal responsabile del SUAP Montefeltro in data 16 gennaio 2015 con protocollo n.99 Pratica n.00048/09/5-2015 per conto del Comune di Sassocorvaro Auditor; poi Sassocorvaro Auditor;

b) Autorizzazione per l'apertura di ulteriore sede commerciale di attività funebre collegata all'autorizzazione n.1 (L.R. Marche n.3/2005 - art.7; Regolamento Reg. n.3 /2009 - art.14 e 15) rilasciata dal responsabile del SUAP Montefeltro in data 17 novembre 2022 con protocollo Pratica SUAP n. 1735-2022 ID n. 012013838370, per conto del Comune di Sassocorvaro Auditor;

-B-

che tale attività viene svolta con diritto ad utilizzare i locali nei quali viene gestita l'attività di impresa, nello specifico:

1) nel Comune di Sassocorvaro Auditor Via Provinciale 80 Fraz. Casinina nei locali di proprietà di . in virtù di regolare contratto di locazione concluso in data 01/01/2007 e registrato in data 30 gennaio 2007 al n. 301 serie 3 presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Urbino, ad uso all'attività di onoranze funebri, al quale l'affittuaria subentra;

2) nel Comune di Sassocorvaro Auditor in Via Nuova 155, Fraz. Mercatale in Sassocorvaro Auditor, nei locali di proprietà di in virtù di regolare contratto di locazione concluso in data 15/07/2022 e registrato in data 15 Luglio 2022 al n. 001412 serie 3T presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di Urbino codice identificativo TQS22T001412000ZH ad uso all'attività di onoranze funebri, al quale l'affittuaria subentra;

3) nel Comune di Sassocorvaro Auditor in Via Provinciale,120 Fraz. Casinina in Sassocorvaro Auditor, nei locali di proprietà di in virtù di regolare contratto di locazione concluso in data 31 ottobre 2018 e registrato in data 27 novembre 2018 al n. 3821 serie 3T presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di Urbino codice identificativo TQS18T003821000BB, ad uso deposito, al quale l'affittuaria subentra;

4) nel Comune di Piandimeleto in Corso Giovanni XXIII,17, nei locali di in virtù di regolare contratto di locazione stipulato in data 01 marzo 2019 e registrato in data 12 marzo 2019 al n. 000556 serie 3T presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di Urbino codice identifi-

cativo TQS19T000556000HH, ad uso di attività di supporto ai servizi interni deposito, al quale l'affittuaria subentra;

-C-

che tale ramo aziendale comprende i macchinari, gli impianti, le attrezzature, i mobili e le macchine elettroniche per ufficio, autocarri, meglio individuati nell'elenco che si allega al presente atto rispettivamente sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante ed essenziale;

-D-

che tale complesso di beni - che costituisce un autonomo ramo d'azienda - è perfettamente completo, già perfettamente organizzato e funzionante prima d'ora, capace in proprio di produrre un reddito, e, quindi produttivo e funzionalmente destinato in tutte le sue parti all'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto d'affitto di ramo d'azienda;

-E-

che la società "COFEMA S.R.L. DI MICHELI ROBERTO & C." è titolare di tutti i permessi e delle autorizzazioni sopra elencate le quali sono necessarie per lo svolgimento della predetta attività;

-F-

che la società concedente non ha al momento dipendenti impiegati nel ramo d'azienda che intende concedere in affitto;

-G-

che il ramo d'azienda oggetto del presente contratto è libero da oneri ed impegni contrattuali e non è oggetto di prelazioni;

-H-

che la società "COFEMA SRL DI MICHELI ROBERTO & C." ha intenzione di locare tale ramo d'azienda alla società

la quale, nella predetta veste, essendo in possesso dei requisiti necessari, si è offerta di assumere la gestione temporanea con l'impegno di munirsi dei permessi e delle licenze eventualmente richiesti, alle condizioni in seguito meglio dettagliate.

Tutto ciò premesso e confermato parte integrante e sostanziale del presente atto, le società in epigrafe costituite, come sopra precisamente rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

-ARTICOLO 1-

CONSENSO E OGGETTO

La società a responsabilità limitata "COFEMA SRL DI MICHELI ROBERTO & C.", come innanzi rappresentata, concede a titolo di affitto alla società a responsabilità limitata

che in persona dei propri legali rappresentanti accetta, il godimento temporaneo del ramo d'azienda corrente in Sassocorvaro Auditore alla Via Provinciale n. 80, ed organizzato per l'esercizio dell'attività di "onoranze funebri" come meglio individuato e dettagliato in premessa.

-ARTICOLO 2-

DURATA

Il contratto avrà durata di anni 6 (sei), a decorrere dalla data del 6 (sei) ottobre 2025 per cessare il giorno 5 (cinque) ottobre 2031, con possibilità di rinnovo automatico per uguale periodo salvo disdetta da recapitarsi almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza pattuita.

E' ammesso il recesso anticipato da parte della società conduttrice con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, da comunicarsi alla società concedente a mezzo raccomandata A.R..

-ARTICOLO 3-**CANONE E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il canone di affitto è fissato per accordo delle parti in euro 14.400,00 (quattordici mila quattrocento virgola zero zero) annui oltre ad IVA, da pagarsi in numero 12 (dodici) rate mensili anticipate di euro 1.200,00 (mille duecento virgola zero zero) oltre ad I.V.A. ciascuna, da corrispondersi entro in giorno 5 (cinque) di ogni mese presso il domicilio della Società concedente mediante assegno bancario o assegno circolare o bonifico bancario o secondo altre modalità da concordarsi, prescritte dalla legge.

Le parti convengono che la prima rata dovrà essere pagata entro il 10 ottobre 2025.

Nella determinazione del corrispettivo per l'affitto si è tenuto conto del fatto che la Società Affittuaria rinuncia ora per allora a qualsiasi pretesa a titolo di indennità per l'incremento dell'avviamento al momento della cessazione del contratto.

Salvi gli effetti di cui al successivo articolo 19 (clausola risolutiva espressa), in caso di ritardo nel pagamento del canone, la Società Affittuaria si impegna ed obbliga a versare alla Società concedente gli interessi moratori nella misura convenzionale del 4% (quattro per cento) annuo. Gli interessi decorreranno automaticamente alla scadenza del termine di versamento del canone di cui sopra.

E' fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

-ARTICOLO 4-**MODALITA' DELL'AFFITTO**

Le parti concordemente dichiarano che a costituire il ramo d'azienda concesso in affitto si intendono compresi i macchinari, gli impianti, le attrezzature, i mobili e le macchine elettroniche per ufficio, autocarri indicati nell'elenco che si considera parte integrante e sostanziale del presente atto e già allegati al presente atto rispettivamente sotto la lettera "A", con esclusione dei crediti, dei debiti e di ogni altra componente attiva o passiva non espressamente indicata. Tutti i beni che compongono il ramo di azienda affittato sono di proprietà esclusiva della società "COFEMA SRL DI MICHELI ROBERTO & C.", con la precisazione che la società

subentrerà nei contratti di locazione indicati in premessa. La Società Concedente si impegna a dare comunica-

zione della cessione del contratto ai proprietari del cespite immobiliare con raccomandata A.R. entro 30 (trenta) giorni dalla data odierna.

Le parti prendono atto che gli immobili di cui all'oggetto sono dotati di regolari certificati di prestazione energetica. In particolare, la Società affittuaria subentra, a decorrere dalla data del 6 ottobre 2025, in tutti i contratti di somministrazione stipulati dalla società concedente, quali utenze del gas, luce, acqua, telefonia, tributi comunali e simili, oltre che di noleggio delle apparecchiature presenti.

-ARTICOLO 5-

EFFICIENZA DEL RAMO D'AZIENDA

La società affittuaria si impegna, nei limiti delle sue normali possibilità di lavoro, a mantenere in efficienza l'organizzazione produttiva commerciale ed amministrativa del ramo d'azienda affittato.

-ARTICOLO 6-

**CESSAZIONE DEL CONTRATTO E CREDITI E DEBITI
RELATIVI AL RAMO DI AZIENDA AFFITTATO**

Restano a favore ed a carico della società "COFEMA SRL DI MICHELI ROBERTO & C." tutti i crediti, i debiti, i diritti e gli obblighi in essere o da maturare relativi alla gestione precedente al giorno 06 ottobre 2025 e quindi relativi all'esercizio aziendale fino al giorno 05 ottobre 2025, che non costituiscono oggetto del presente rapporto e che rimangono, pertanto nella sfera giuridico-patrimoniale della società affittante.

Alla cessazione del contratto la Società Affittuaria dovrà documentare l'avvenuto pagamento di tutti gli acquisti fatti, dei corrispettivi dei contratti di somministrazione, dei contributi previdenziali e assistenziali e delle ritenute a titolo di sostituto d'imposta, qualora abbia avuto in carico personale dipendente, nonché l'effettiva effettuazione dei versamenti afferenti l'Imposta sul Valore Aggiunto.

Le parti concordano espressamente la non applicazione al presente contratto degli art. 2558, 2559 e 2560 c.c., anche e soprattutto con riferimento alla restituzione del ramo d'azienda dalla Società Affittuaria alla Società Concedente al termine dell'affitto, ancorché non scaduti alla data di cessazione del contratto, saranno rispettivamente a vantaggio e a carico della Società Affittuaria.

-ARTICOLO 7-

**OBBLIGHI DELLA PARTE AFFITTUARIA
E RESTITUZIONE DEL RAMO D'AZIENDA**

La Società Affittuaria si impegna ad usare il ramo di azienda affittato con la diligenza del buon padre di famiglia.

Alla scadenza del contratto, in assenza di rinnovo, la società Concedente si impegna a ricevere il ramo di azienda nelle condizioni in cui si trova, salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni qualora il deperimento dei be-

ni sia imputabile a totale incuria, imperizia o mancanza di diligenza della Società Affittuaria, ovvero la stessa non abbia provveduto alla comunicazione di cui al punto 11).

Tutti i beni acquistati dalla Società Affittuaria in sostituzione di quelli affittati saranno di proprietà esclusiva della Società Concedente. La Società Affittuaria è tenuta, alla scadenza del contratto, a riconsegnare il ramo di azienda immediatamente.

In caso di mancata consegna, alla scadenza del rapporto locatizio la Società Concedente ha la facoltà di accesso, cambiando, se lo riterrà opportuno, le chiavi di accesso, senza che la Società Affittuaria abbia da eccepire alcunché in proposito.

La Società Affittuaria si impegna a restituire il ramo d'azienda libero da scorte di magazzino; inoltre, i locali dell'esercizio dovranno essere puliti, e privi di danneggiamenti, nello stesso stato in cui si trovano oggi.

-ARTICOLO 8-

DIVIETI DELLA PARTE AFFITTUARIA

E' fatto divieto alla Società Affittuaria di procedere a modifiche, migliorie o trasformazioni dei beni affittati, senza il preventivo consenso scritto della Società concedente e senza le apposite autorizzazioni prescritte per legge, salvo il caso in cui tali opere siano necessarie per migliorare ed efficientare gli impianti, e/o per rispondere ad esigenze normative sopraggiunte al fine di evitare riduzioni o chiusure dell'attività locata.

Resta, in ogni caso, esclusa ogni forma di indennizzo per migliorie e addizioni apportate alla Società Affittuaria.

-ARTICOLO 9-

QUOTE DI AMMORTAMENTO

In deroga all'arti.2561 c,2 C.C. del codice civile le parti stabiliscono che nella determinazione del canone si è tenuto conto del normale deperimento d'uso dei beni aziendali; pertanto rimangono a carico della Società Affittante gli ammortamenti fiscali, e pertanto nulla dovrà riconoscere la Società Affittuaria alla Società Concedente al termine della locazione quale differenza del valore del ramo d'azienda, tra l'inizio e lo spirare della locazione (art.2561 c.4 C.C.).

-ARTICOLO 10-

FACOLTA' DELLA SOCIETA' CONCEDENTE

Allo scopo di accertarsi della diligente manutenzione la Società Concedente potrà effettuare sopralluoghi presso il ramo di azienda affittato.

-ARTICOLO 11-

MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DEI BENI

I beni che compongono il ramo di azienda sono stati oggetto di apposito inventario comprensivo dell'attribuzione del valore di mercato pari al loro Valore da libro dei cespiti ammortizzabili conforme alla valutazione, che tiene conto della

loro funzionalità e conformità rispetto alla normativa di legge. Tale valore è stato stilato in accordo tra le parti e da tecnici di loro fiducia.

La Società Affittuaria, esercitando la custodia materiale di tutti i beni mobili ed immobili del ramo di azienda affittato, s'impegna e obbliga, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c., a provvedere alla manutenzione ordinaria.

Qualora tali interventi fossero eccessivamente onerosi e fosse economicamente preferibile la sostituzione del bene, la Società Affittuaria: dovrà comunicare prontamente alla Società Concedente, a mezzo raccomandata AR., tale sua determinazione.

Sarà facoltà della Società Concedente, da esercitarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, scegliere tra il ritiro del bene o il suo abbandono.

In caso di mancato esercizio della facoltà di scelta entro il suddetto termine, la Società Affittuaria potrà disporre del bene in relazione alle proprie esigenze imprenditoriali. Ogni volta in cui la Società Affittuaria ritenga economicamente preferibile la sostituzione del bene piuttosto che la riparazione dello stesso, l'acquisto del bene nuovo, che sarà a carico della Società Affittuaria, potrà avvenire solo ed esclusivamente dopo aver sentito il parere della Società Concedente in merito alle caratteristiche tecniche ed al prezzo del bene da acquistare.

Alla scadenza del contratto, la Società Concedente dovrà procedere tramite proprio tecnico alla stima dei beni acquistati a spese della Società Affittuaria in corso di affitto, e qualora tale stima superi quella dei beni sostituiti al momento della rottura, dovrà riconoscere alla Società Affittuaria la relativa differenza di valore.

Ai fini della pubblicità nel Pubblico Registro Automobilistico, i costituiti, nelle predette qualità, dichiarano che costituiscono beni componenti il compendio aziendale affittato i seguenti automezzi:

- a) Autofunebre Autoveicolo per uso speciale: BIEMME LT4P REVON, Telaio n. WEGTP28E9HAAA0434,
- b) Autovettura FIAT 312 PYD1B EP18BFM PANDA, Telaio n. ZFABF5GJ1M3G56872,

-ARTICOLO 12-

SUBAFFITTO

La Società Affittuaria non potrà cedere neppure parzialmente il presente contratto né subaffittare e/o sub comodare il ramo di azienda in oggetto senza il preventivo consenso scritto della Società Concedente.

Al termine dell'affitto la Società Affittuaria non potrà rivendicare alcuna indennità o compenso per l'eventuale miglioramento dell'avviamento.

-ARTICOLO 13-

AUTORIZZAZIONI E LICENZE

La società concedente presta fin d'ora ogni più ampio ed opportuno consenso alla voltura a nome della Società Affittuaria dei contratti, autorizzazioni amministrative e quant'altro richiesto dalle vigenti Leggi per l'esercizio dell'attività del ramo di azienda affittato.

La società Affittuaria al termine dell'affitto, dovrà facilitare il trasferimento delle stesse in favore della Società Concedente.

Motivo di recesso per la società affittuaria potrà essere il diniego delle autorizzazioni o concessioni richieste dalle vigenti Leggi al fine dello svolgimento dell'attività.

-ARTICOLO 14 -**PROCEDURE CONCURSUALI**

Nel caso in cui la società Concedente venga assoggettata ad una procedura concorsuale, la Società Affittuaria si impegna e si obbliga a riconsegnare il ramo d'azienda affittato a semplice richiesta degli organi della procedura, previo preavviso di mesi sei.

-ARTICOLO 15-**RAPPORTI CON IL PERSONALE DIPENDENTE**

Il signor _____ quale legale rappresentante della società "COFEMA SRL DI MICHELI ROBERTO & C.", espressamente dichiara che a carico del ramo di azienda affittato non sono pendenti rapporti di lavoro subordinato nei quali debba subentrare la Società Affittuaria ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2112 del Codice Civile.

La Società Affittuaria potrà assumere personale alle proprie dipendenze e, al momento della cessazione del rapporto di affitto, provvederà al licenziamento ed alla liquidazione di tutti i lavoratori subordinati in servizio, corrispondendo agli stessi tutto quanto loro spettante in dipendenza dell'intercorso rapporto lavorativo.

In ogni caso, la Società Affittuaria sarà obbligata a tenere indenne la Società Concedente da ogni eventuale onere o richiesta dei dipendenti comunque connessa a tali rapporti di lavoro, in modo tale che il ramo di azienda possa tornare nella disponibilità della Società Concedente senza il carico di rapporti di lavoro subordinato.

-ARTICOLO 16-**DIVIETO DI CONCORRENZA**

La società concedente si impegna a non svolgere direttamente ovvero indirettamente tramite altre persone di cui sia socia, attività della stessa natura che si pongano in concorrenza o siano idonee a sciare la clientela, per la durata del presente contratto, il tutto all'interno della Provincia di Pesaro e Urbino. Tale patto ha valore solo entro i termini della durata del presente contratto.

-ARTICOLO 17-**ASSICURAZIONE**

La Società Affittuaria stipulerà, con primaria compagnia, l'assicurazione per la responsabilità civile per tutti i danni comunque cagionati a terzi a qualunque titolo, in conseguenza di qualsiasi fatto accidentale verificatosi nell'ambito dell'esercizio dell'attività, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, danni causati da furto, incendio, esplosione, scoppio e spargimento di acqua, sostituendosi di fatto nelle polizze già stipulate dalla concedente in obbligo agli impegni assunti per i locali dalla stessa utilizzati.

L'assicurazione dovrà essere stipulata per tutta la durata del contratto. Una copia del contratto di assicurazione dovrà essere consegnata dalla Società Affittuaria alla Società Concedente.

**-ARTICOLO 18
FORO COMPETENTE**

Per qualunque controversia che dovesse sorgere circa l'efficacia, l'applicazione, l'esecuzione e l'interpretazione del presente Atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Urbino.

**-ARTICOLO 19-
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

La Società Concedente ha diritto di risolvere il presente contratto qualora la Società Affittuaria non destini al servizio del ramo d'azienda i mezzi necessari alla sua normale gestione, non osservi le regole della buona tecnica, muti la destinazione economica del ramo d'azienda e/o ritardi il pagamento del canone di affitto pattuito o degli altri oneri per più di 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di ciascuna scadenza.

La medesima Società Concedente ha diritto di risolvere il contratto altresì in caso di inadempimento da parte della Società Affittuaria di una delle obbligazioni previste dal precedente art. 7.

Nella ipotesi di cui ai precedenti commi, la risoluzione si verificherà di diritto quando la Società Concedente dichiarerà alla Società Affittuaria che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 c.c., fermo restando quanto disposto dal precedente art.8.

**-ARTICOLO 20-
SPESE E REGIME FISCALE**

Le spese del presente contratto d'affitto di ramo di azienda, annesse e dipendenti, anche future, sono da intendersi a carico della Società Affittuaria.

Ai fini fiscali le parti dichiarano;

-- che, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, n.1) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, questo contratto d'affitto di ramo d'azienda è soggetto ad IVA e sconta, in conseguenza, l'imposta di registro in misura fissa.

-ARTICOLO 21-

FINALI

A tutti gli effetti del presente contratto di affitto di azienda ed ai fini della competenza giudiziaria, le parti eleggono domicilio nella propria sede legale indicata in epigrafe.

Per quanto qui non espressamente previsto, il presente atto sarà regolato dalle disposizioni del Codice Civile e dalle leggi speciali che regolano la materia.

- .

/

Insegne luminose sedi secondarie :

- 154 Insegna monofacciale con illuminazione
154 Insegna bifacciale con display a led
154 Insegna monofacc. con illuminaz./pellicole
154 Sistemazione ripristino insegna
154 Sistemazione ripristino insegna vetrofanie
154 Sistemazione ripristino insegna
154 Sistemazione ripristino insegna
154 Realizzazione insegna

Arredamento uffici :

- 154 Mobili e arredamento
154 Tenda di arredamento
154 Composizioni floreali d'arredamento
154 Mobili e arredamento
154 Realizzazione rifacimento n.3 arredamenti
154 Realizzazione arredamento loc. Mercatale

Arredamenti:

- 154 Realizzazione n.3 camere ardenti

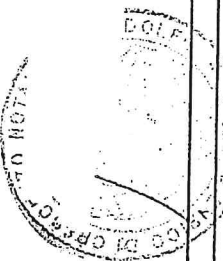
- Trasformaz. carrozz. VW Van - automezzi:
Trasformaz. autofunebre VW Van r
Sistemaz. carrozz. VW Van r

- 15 Autovettura Lancia Thema trasformata autofunebre
15 Progetto e realizzazione trasformazione autovettura autofunebre
15 Acconto realizzazione trasformazione Lancia Revon
15 Saldo realizzazione trasformazione Lancia Revon
15 Ripristino freni e meccanica Lancia Revon

- 35 Cassettiera
35 Saldatore
35 Saldatore
35 Coppia cero elettronico serie lux
35 Barille in gorelex n.2

Macerata Feltia il 01/10/2025

15/12/2014	1.325,32		
15/12/2014	5.365,20		
15/12/2014	4.141,83		
31/03/2015	1.098,00		
29/04/2015	76,86		
28/02/2019	1.383,48		
30/04/2019	970,70		
28/02/2023	2.159,40		
	16.520,79	14.045,81	2.474,98
15/12/2014	3.707,39		
15/12/2014	4.656,00		
15/12/2014	510,90		
23/02/2017	3.600,00		
19/12/2018	42.788,24		
31/12/2022	18.811,46		
	74.073,99	31.490,85	42.583,14
10/12/2018	10.653,46	3872,04	
	10.653,46	3872,04	6.781,42
18/05/2023	9.000,00		
03/07/2023	2.495,17		
	11.495,17	1.832,98	9.662,19
18/06/2014	25.063,07		
27/09/2017	20.850,00		
12/07/2017	10.000,00		
27/09/2017	50.000,00		
30/04/2021	1.610,33		
	107.523,40	77.492,31	30.031,09
15/12/2014	360,00	360,00	-
15/12/2014	156,00	156,00	-
15/12/2014	156,00	156,00	-
15/12/2014	164,56	164,56	-
31/10/2016	53,68	53,68	-
	890,24	890,24	-
TOTALE VALORE RESIDUO			102379,01



COFEMA SRL ATTIVITA' O.F.

Gruppo 18 Specie 09

Sotto

Specie

CESPITI AMMORTIZZABILI (materiali)

Impianto climatizzazione sedi secondarie :

439 Impianto climatizzazione

439 Impianto climatizzazione

Attrezzatura Varia :

10 Carrello altezza variabile

10 Carrellino art. C

10 Saldatore a gas

10 Candeliera Telex

10 Candeliera Telex

10 Custodia carrellino e candelieri

10 Candeliera art. 29

10 Croce in nichel art. 26

10 Carrello est. 35P alto

10 Pantografo

10 Serie lettere per pantografo

10 Saldatore a gas

10 Trapano a batteria

10 Copribara tovagliette tappetini n. 2

10 Carrelli funebri n. 2

10 Kit saldatore stagno

10 Cassone recupero salma

Autovetture :

Fiat Panda cross

Macchine elettroniche d'ufficio :

12 Computer Pentium+monitor Philips lcd 15"

12 Stampante Epson stylus 1520

12 Fax Telecom Raffaello + fax panasonic

12 Computer pentium III+monitor 17"

12 Stampante multifunzione canon mp 495

12 Computer + monitor hp

12 Stampante samsung

12 fotocopiatrici toshiba 1360

12 Stampante epson 4800

12 Incisore Marker II R202139458

DATA

ACQUISTO

ESTREMI DOC WENTO

COSTO STORICO

FONDO AMM. TO AL 31/12/2024

VALORE RESIDUO

Pag.1

"ALLEGATO A"

30/06/2016
30/06/20162.900,00
2.650,00

5.550,00

2.359,89

3.190,11

15/12/2014

15/12/2014

15/12/2014

15/12/2014

15/12/2014

15/12/2014

15/12/2014

15/12/2014

15/12/2014

15/12/2014

15/12/2014

15/12/2014

15/12/2014

15/12/2014

09/12/2015

15/12/2014

24/01/2022

5.517,58

5.517,58

11.664,66

4.441,86

11.664,66

4.441,86

7.222,80

15/12/2014

15/12/2014

15/12/2014

15/12/2014

15/12/2014

15/12/2014

15/12/2014

15/12/2014

15/12/2014

20/09/2022

3.665,49

3.232,21

433,28

Allegato "A" :
 Repertorio n. 140960/46973